

Allegato E al Decreto n. 286 del 21 settembre 2021

pag. 1/3

Allegato E

POC della Regione del Veneto in continuità con il POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva

SCHEMA DI

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Con deliberazione n. [...] del [...] la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Bando [...]. A seguito di quanto disposto con provvedimento [...] n. [...] del [...] con cui è stata approvata la concessione di un contributo di Euro [...] a favore di (specificare ragione Sociale, CF e sede legale) [...] (a) in relazione alla domanda di sostegno ID per la realizzazione del progetto [...], il/la sottoscritto/a [...] (b), nato/a a [...] il [...] in qualità di [...] con il presente atto dichiara di costituirsi fideiussore nell'interesse del/della [...] (a), P.I./C.F [...] ed a favore della Regione del Veneto, fino alla concorrenza di Euro [...] (diconsi/euro [...]) pari al [...]% del finanziamento concesso, oltre a quanto più avanti specificato.

La [...] (c) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all'amministrazione regionale l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la [...] (a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro trenta giorni dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dall'amministrazione regionale, di restituzione delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza maggiorati del 2%, ai sensi della Legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11;
- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dall'amministrazione regionale, alla quale non possono essere opposte eccezioni, in particolare fondate sui rapporti tra fideiussore e debitore garantito, da parte della [...] (c) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla [...] (a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la [...] (a) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) la fideiussione ha durata pari al periodo di realizzazione del progetto autorizzato, maggiorato di ulteriori 6 (sei) mesi, pertanto il termine è fissato al [Durata Base]. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al beneficiario da parte dell'Amministrazione la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi. La Regione, con motivata richiesta inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali nel limite dei due semestri;
- 4) nel caso in cui vengano concesse eventuali proroghe al termine di realizzazione del progetto, la durata base della presente fideiussione indicata al punto 3) si intende automaticamente estesa per un periodo pari alla proroga concessa;
- 5) la fideiussione ha efficacia dalla data di rilascio fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, in corrispondenza e nei limiti del decreto di approvazione del rendiconto;

- 6) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la [...] (a) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- 7) rinuncia formalmente ad opporre le eccezioni di cui agli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda i crediti certi, liquidi ed esigibili che il debitore garantito abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione;
- 8) conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla [...] c) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida;
- 9) prende atto che la polizza fideiussoria verrà restituita con il decreto di approvazione del rendiconto di spesa, nella misura in cui dallo stesso decreto non emergano obblighi di restituzione a carico del beneficiario. In tal caso la Regione richiederà al beneficiario, in solido con il suo fideiussore, la restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza maggiorati del 2%, ai sensi della Legge regionale del Veneto 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, e la polizza sarà restituita solo dopo l'avvenuta effettiva restituzione di quanto dovuto;
- 10) prende altresì atto che l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione;
- 11) conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello dove ha sede l'Amministrazione Regionale;
- 12) precisa che *le condizioni generali di polizza e/o le condizioni particolari* (1) che regolano i rapporti tra il fideiussore ed il contraente non ostano in nessun modo, né in alcuna parte, alle condizioni da 1 a 8 che regolano i rapporti tra il fideiussore e la Regione.

Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)
Timbro e firma leggibile del contraente) Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla deroga della competenza del Foro giudicante.

(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile del fideiussore)

- (a) Soggetto beneficiario del contributo
- (b) Soggetto che presta la garanzia
- (c) Banca, società di assicurazione, società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. lvo 385/1993.
- (1) Inserire la denominazione che interessa come da fideiussione.